



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0899
del	13 LUG. 2020

Oggetto: Convenzione con l'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria del Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e della proposta formulata dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 75112/1 del 11.05.2020, l'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :



- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Associazione di Psicologia Cognitiva di ROMA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Associazione in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto; restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.	DOTT.SSA SIMONA MUDONI	

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" di ROMA;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto "Associazione Scuola di Psicologia Cognitiva" Viale XXI Aprile n. 15 - 00162 Roma;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI E L'ISTITUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA SPC PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI.

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari, qui di seguito chiamata Azienda, con sede legale in Bari, in Lungomare Starita N°6, nella persona del Direttore Generale, Dr. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27.10.1962, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, P.I. 06534340721

e

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva", qui di seguito chiamato Scuola, con sede legale in Roma, in Viale XXI Aprile, 15 C.F./P.I. 06623061006, "riconosciuto dal MIUR con D.D. del 12-02-2002 (G.U. n°60, serie generale del 12-03-2002) per la sede di Roma e le sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria e con D.D. del 26-06-2002 (G.U. n°162, serie generale del 12-07-2002) per le sedi periferiche di Grosseto, Ancona e Verona, nella persona del Responsabile Legale, prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951, domiciliato per la carica come sopra

premessi che:

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
- La Scuola ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Azienda una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.
- *convengono quanto segue*

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi. L'accesso ai Servizi sarà guidato dal personale addetto con compiti di illustrazione e di formazione.

Il coordinamento di tali attività è affidato, al Responsabile del Servizio con il quale saranno coordinati altresì il periodo e le modalità della frequenza.



ART. 2

Il numero di studenti ammessi non potrà superare le n.10 (dieci) unità. La durata del tirocinio è di n. 800 ore complessive suddivise in 200 ore annue, da effettuare secondo le modalità da concordare.

ART. 3

La Scuola ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari ai sensi del D.Lgs 81/2008 (e s.m.i.) e come da D.U.V.R.I. - Documento Valutazione Rischio Interferenze ASL BA.

ART. 4

L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5

La Scuola si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal medesimo Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile cd. "aziendale"; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il "Soggetto Ospitante"; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

ART. 6

La Scuola si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

L'Azienda e la Scuola si danno reciprocamente atto che:

- La copertura assicurativa degli allievi viene integralmente rimessa alla Scuola per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto - restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- Il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

ART. 8

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo.

ART. 9

La presente convenzione avrà durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito. Sarà possibile richiedere il rinnovo tramite comunicazione scritta da una delle due parti, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

ART. 10

La convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico della Scuola.

ART. 11

L'ASL BARI è indenne dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

ART. 12

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 14

La presente Convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131, in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'Ente Proponente.

Bari, 13 LUG, 2020

Roma, 04/05/2020

ASL. BARI

Direttore Generale

Dr. Antonio Sanguedolce

ENTE PROPONENTE

Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva

Prof. Francesco Mancini
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA s.r.l.
Viale XXI Aprile 15
00162 Roma
C.F./P.I.: 06623061006

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 12: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 12, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."

ASL. BARI

Direttore Generale

Dr. Antonio Sanguedolce

ENTE PROPONENTE

Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva

Prof. Francesco Mancini
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA s.r.l.
Viale XXI Aprile 15
00162 Roma
C.F./P.I.: 06623061006

